



PROVINCIA DI PADOVA

Settore 011 " Direzione Generale / Affari Generali "

***REGOLAMENTO
SULLA PARTECIPAZIONE E
SULLA ISCRIZIONE AL
REGISTRO PROVINCIALE
DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE, COOPERATIVE
SOCIALI E FONDAZIONI***

Approvato con D.C.P. in data 11.3.1996 n. 12 reg., successivamente modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio in data 26 maggio 1999 n. 33 di reg. ed ulteriormente modificato con D.C.P. in data 20.12.1999 n. 65 di reg.

REGOLAMENTO
SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE AL REGISTRO
PROVINCIALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE,
COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1	Istituzione del Registro	pag.	2
Art. 2	Condizioni per l'iscrizione nel Registro	”	2
Art. 3	Iscrizione e cancellazione dal Registro	”	3
Art. 4	Rigetto della richiesta di iscrizione e ricorso	”	4
Art. 5	Rinnovo dell'iscrizione	”	4
Art. 6	Pubblicità del Registro	”	4
Art. 7	Diritto di interrogazione e di accesso	”	5
Art. 8	Diritto di iniziativa	”	5
Art. 9	Consulte	”	5
Art. 10	Informazione	”	5

Art. 1

Istituzione del Registro

In attuazione della Legge 142/90 e delle disposizioni statutarie al fine di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione e il loro coinvolgimento a servizio della collettività, è istituito il Registro provinciale delle libere forme associative, cooperative sociali e fondazioni.

Il Registro è conservato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Il Registro è composto delle seguenti sezioni tematiche:

- a) interventi socio-sanitari;
- b) tutela e impegno civile, solidarietà internazionale e pace;
- c) economia e lavoro;
- d) cultura, beni culturali, educazione e formazione;
- e) attività ricreative e sportive;
- f) territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile.

A ogni libera forma associativa e cooperativa sociale è consentita l'iscrizione a una sola sezione tematica.

Le Fondazioni la cui sede istituzionale si trovi nel territorio della provincia di Padova possono chiedere di essere iscritte al Registro.

Art. 2

Condizioni per l'iscrizione nel Registro

Nel Registro possono essere iscritte le libere forme associative anche non riconosciute, le cooperative sociali che non abbiano fine di lucro, a condizione che siano effettivamente operanti in base alle proprie disposizioni statutarie e che la loro attività possa essere considerata di interesse provinciale, e le fondazioni di cui all'art. 1 comma 6.

Gli organismi di cui al comma 1 presentano al Presidente della Provincia domanda di iscrizione al Registro su apposito modulo fornito dall'amministrazione, nel quale devono essere indicati:

- denominazione, ragione sociale ed indirizzo;
- rappresentante legale e/o eventuale referente;
- l'oggetto e le finalità sociali e l'assenza di scopo di lucro;

- una relazione illustrativa o certificazione atta ad attestare che da almeno 1 anno l'organizzazione sta svolgendo attività propria sul territorio;
- la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi elettivi;
- il numero di soci o aderenti;
- eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con la Provincia;
- la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento;

Dovranno, inoltre, essere allegati alla domanda:

- una relazione datata e firmata dal legale rappresentante sull'attività svolta e sui programmi che la forma associativa intende realizzare;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
- certificazione dello stato di ONLUS, se posseduto, o autocertificazione se è prescritta l'iscrizione in apposito albo, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso contrario.

Art. 3

Iscrizione e cancellazione dal Registro

Entro rispettivamente il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno viene adottato il provvedimento dirigenziale di:

- iscrizione delle libere forme associative, delle cooperative sociali e delle fondazioni nelle diverse sezioni tematiche del Registro, che abbiano presentato la domanda di cui all'art. 2 entro il mese precedente a quello delle scadenze previste dal presente comma;
- l'aggiornamento del registro stesso;
- cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni previste all'art. 2.
- presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo art. 4.

Per le associazioni che hanno conseguito l'iscrizione al Registro Regionale, l'iscrizione al registro provinciale è concessa d'ufficio purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2 comma 1.

Art. 4

Rigetto della richiesta di iscrizione e ricorso

Il Dirigente responsabile, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa richiesta direttamente alla Forma Associativa.

La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti, e in ogni caso dovrà essere comunicato il motivo di tale determinazione negativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 3, comma 1.

Prima del rigetto il Dirigente responsabile invita la Forma Associativa a presentare le proprie osservazioni.

Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:

- giurisdizionale nei termini di legge;
- gerarchico;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1997.

Art. 5

Rinnovo dell'iscrizione

L'iscrizione al Registro ha validità triennale dalla data di esecutività del provvedimento che l'attesta.

Ogni libera forma associativa, cooperativa sociale e fondazione iscritta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione significativa dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione.

Entro il 30 aprile di ogni anno, i soggetti iscritti nel Registro devono, a pena di decadenza, presentare al Dirigente competente una sintetica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

In caso di mancata presentazione o di mancata giustificazione dell'attività sociale, non si potrà provvedere al rinnovo dell'iscrizione alla scadenza del triennio.

Art. 6

Pubblicità del Registro

Il Registro provinciale delle libere forme associative, nonché gli aggiornamenti sono pubblicati all'Albo pretorio con i provvedimenti che li approvano.

Il Registro resta depositato permanentemente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e può essere consultato secondo le norme del Regolamento sul diritto di accesso agli atti ed ai documenti.

Art. 7

Diritto di interrogazione e di accesso

Ogni libera forma associativa, cooperativa sociale e fondazione iscritta al registro può accedere ad atti e documenti dell'Amministrazione in conformità al vigente regolamento per l'accesso e può rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale che sono tenuti a rispondere entro 30 giorni.

Art. 8

Diritto di iniziativa

Almeno tre Associazioni iscritte al presente Registro possono presentare proposte scritte di deliberazione consiliare, in applicazione di quanto stabilito in materia dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Le proposte di deliberazione consiliare devono concretarsi in un formale testo di provvedimento congruamente motivato e documentato e sono presentate, per il perfezionamento del procedimento istruttorio, al Presidente della Provincia.

Art. 9

Consulte

Ciascuna libera forma associativa può designare propri rappresentanti nelle consulte, istituite dalla Provincia ai sensi delle disposizioni dello Statuto secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento che disciplina le attività delle consulte provinciali.

Art. 10

Informazione

Nella sede dell'Ufficio relazioni con il Pubblico gli iscritti trovano copia dello statuto, dei regolamenti della Provincia, prendono visione delle deliberazioni di Consiglio e della Giunta, delle

pubblicazioni dell'Ente, dei beneficiari dei contributi della Provincia nel rispetto della normativa di legge e di quella regolamentare dell'Ente.